

N. R.G. 1280/2014



**TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA**

Sezione Lavoro

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1280/2014**

tra



**RICORRENTE**

e

**AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA**

**CONVENUTO/I**

Oggi **3 febbraio 2016**, innanzi al dott. Giampaolo Cervelli, è comparsa, per il ricorrente, l'avv. Falchetti Ballerani la quale si riporta al ricorso di cui chiede l'accoglimento precisando che, quanto alla domanda per il riconoscimento dell'attribuzione dell'incarico, questo è stato riconosciuto dall'azienda dopo il deposito del ricorso a far dal 2011 e dichiara che il ricorrente, alla data del 27 novembre del 2014 ha optato per il lavoro non esclusivo.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da separato atto di cui dà lettura

Il Giudice

Giampaolo Cervelli





REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

TRIBUNALE DI PERUGIA

*Sezione Lavoro*

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1280/2014 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

[REDACTED] (avv. Falchetti Ballerani Cristhia)

- ricorrente -

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA (dott. Stefano Carloni)

- convenuta -

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 3 febbraio 2016, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

[REDACTED] ha convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliera di Perugia chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni *"dichiarare previo accertamento che il ricorrente, fin dal 1.5.2011 ha diritto: al conferimento, da parte dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, di un incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lettera b e c del CCNL 8.6.2000; nonché all'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei cinque anni di esperienza (1.6.2011) ai sensi dell'art. 5 CCNL 8.6.2000 come modificato dall'art. 8 CCNL integrativo del 22.2.2011 e dall'art. 12 CCNL del 6.5.2010, conseguentemente dichiarare, previo accertamento che il ricorrente ha diritto: al conferimento, da parte dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, di un incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo di verifica e di*



controllo indicati nell'art. 27 comma 1 lettera b e c del CCNL 8.6.2000 nonché all'attribuzione di un'indennità di esclusività di €9.385,54 lordi...conseguentemente condannare la Azienda Ospedaliera di Perugia al conferimento al ricorrente [REDACTED] di un incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e controllo indicati nell'art. 27 comma 1 lettera b e c del CCNL 8.6.2000; pagamento in favore del ricorrente [REDACTED] dell'indennità di esclusività di €9.385,54 lordi annui a far data dal 1.6.2011 per tredici mensilità...condannare altresì la Azienda Ospedaliera di Perugia al risarcimento del danno patrimoniale derivato dal mancato conferimento dell'incarico professionale....

Ha esposto **che** egli ha prestato servizio in favore dell'azienda resistente, in qualità di dirigente medico, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo dal 1.5.2006; **che**, a decorrere dal 16.1.2013, egli presta servizio alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera di Perugia con contratto a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo; **che**, con comunicazione dell'8.8.2013, l'azienda resistente ha dato atto di avere acquisito le valutazioni positive effettuate dagli organismi di valutazione nei confronti del dipendente allo scadere di cinque anni di esperienza professionale maturata; **che** non gli è stato assegnato alcun incarico tra quelli previsti dagli artt. 27 e 28 del CCNL dell'8.6.2000; **che** non gli è stata corrisposta l'indennità di esclusività nella fascia superiore.

Si è costituita l'Azienda Ospedaliera di Perugia che ha contestato in fatto e diritto l'avverso ricorso chiedendone il rigetto. Ha, in via preliminare, rilevato che al ricorrente è stato conservato l'incarico precedentemente affidato ma riqualificato, a decorrere dall'1.5.2011, come rientrante tra quelli di cui alla lettera c dell'art. 27 del CCNL dell'8.6.2000.

Ha eccepito la nullità del ricorso in quanto le conclusioni sarebbero formulate in modo ambiguo.

Nel merito ha, in sostanza, ritenuto che l'indennità di esclusività costituisca parte integrante della retribuzione e che l'incremento del livello dell'indennità di esclusività sia collegato solo all'anzianità di servizio ed alla verifica positiva dei risultati raggiunti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso. Le conclusioni appaiono ripetitive ma chiare e coerenti con lo sviluppo del ricorso, tanto è vero che la parte resistente ne ha ben compreso la portata difendendosi adeguatamente. In sostanza il [REDACTED] ha chiesto il conferimento di un incarico tra quelli di cui alle lettere b e c dell'art. 27 del CCNL, il pagamento dell'indennità di esclusività dovuta in relazione a tale tipologia di incarico dopo il quinquennio e il



risarcimento del danno per l'omesso conferimento dell'incarico. La quantificazione dell'indennità di esclusività è stata effettuata nella misura di €782,15 mensili.

Il ricorso è fondato.

1. All'esito della costituzione dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, i fatti sono sostanzialmente pacifici in quanto ammessi e documentali.

Il ricorrente è dirigente in servizio presso l'azienda convenuta in regime di esclusività; ha maturato un'anzianità di servizio quinquennale e la verifica quinquennale dei suoi risultati, dopo il quinquennio, è stata effettuata con esito positivo. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, egli è affidatario di un incarico tra quelli di cui all'art. 27 lettera c del CCNL in quanto il precedente incarico è stato, come tale, riqualficato dalla parte resistente con decorrenza dall'1.5.2011.

2. Il ricorso verte sulla richiesta dell'indennità di esclusività prevista dalla contrattazione collettiva della dirigenza medica non corrisposta per il blocco stipendiale stabilito dall'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78 del 2010. Secondo il ricorrente la rivendicata indennità di esclusività non sarebbe compresa nel blocco stipendiale in quanto si tratterebbe di un effetto derivante da un evento straordinario della dinamica retributiva (attribuzione di un incarico con funzioni superiori). L'art. 9 del d.l. n. 78/10, convertito in l. n. 122/2010 prevede che, *"per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, e dall'articolo 8, comma 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo"*.

Si pone, dunque, il problema di stabilire se l'indennità di esclusività che la contrattazione collettiva riconosce, all'esito della valutazione positiva conseguita dai dirigenti medici allo spirare del primo quinquennio di servizio ed all'esito del conferimento di uno degli incarichi di cui all'art. 27 del CCNL lettere b e c, rientri nel campo di applicazione dell'art. 9.

La fonte primaria che disciplina l'indennità di esclusività, per quanto rileva nel presente giudizio, è l'art. 15 *quater* del d.lgs. n. 502/1992 che rinvia alla contrattazione collettiva per la concreta



disciplina della stessa (cfr. art. 15 cit. *"1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo... I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva"*).

L'art. 5 del CCNL dirigenza medica parte economica biennio 2000 – 2001 prevede e disciplina tale indennità di esclusività la quale *"costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue lorde... Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni L. 17.610.000 Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni L. 4.363.000... il passaggio alla fascia superiore dell'indennità, per i dirigenti cui non è conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, è condizionato all'esito positivo della verifica triennale di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000"*.

Le lettere b e c dell'art. 27, cui rimanda il citato art. 5, per quanto di interesse nella presente controversia contemplano: b) *incarico di direzione di struttura semplice*; c) *incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo*.

L'art. 5 del CCNL, che prevede il conferimento degli incarichi di cui alle lettere b e c dell'art. 27, solo al maturare dell'anzianità quinquennale è, poi, coerente e conforme con quanto previsto dall'art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 502/1992 che prevede *"All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con*



*cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici”.*

Insomma, dalle norme richiamate, emerge un sistema così articolato:

il dirigente che sia assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato e che non opti per il rapporto di lavoro non esclusivo ha diritto all'indennità di esclusività (cfr. art. 15 quater del d.lgs. n. 502/1992);

nei primi cinque anni, ai dirigenti sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispose e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza (cfr. art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 502/1992); essi percepiscono l'indennità di esclusività nella misura minima (cfr. art. 5 del CCNL dell'8.6.2000);

solo dopo i primi cinque anni e solo all'esito di una specifica procedura valutativa *“al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici”* (cfr. art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 502/1992) e gli viene corrisposta l'indennità di esclusività, nella misura prevista per la fascia superiore (cfr. art. 5 del CCNL dell'8.6.2000).

Ciò premesso, questo giudicante ritiene che il passaggio dalla prima alla seconda fascia dell'indennità di esclusività non possa rientrare nell'ambito del blocco stipendiale di cui all'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 in quanto si tratta di un emolumento che compensa lo specifico incarico attribuito al compimento del quinto anno ed all'esito della procedura valutativa.

Tale indennità rientra, quindi, nell'ambito dell'espressa deroga al blocco stipendiale contemplata dal medesimo art. 9 che, al riguardo, fa espressamente salvi *“gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno”.*

In sostanza l'attribuzione dell'indennità di esclusività nella misura prevista per la seconda fascia non costituisce un adeguamento automatico collegato alla sola anzianità di servizio ma la controprestazione di uno specifico incarico aggiuntivo che, a sua volta, può essere conferito solo all'esito del compimento di una specifica anzianità di servizio (nella logica del legislatore, da



considerarsi una sorta di tirocinio guidato) e dopo l'effettuazione di una procedura valutativa con esito positivo.

3. Non può, in senso contrario, condividersi l'argomento svolto dall'amministrazione convenuta secondo cui l'indennità di esclusività prescinderebbe dalla tipologia di incarico conferito e sarebbe legata alla sola anzianità di servizio del dirigente in regime di esclusiva né rileva, a supporto di tale tesi, la circostanza di fatto che, nel caso di specie, l'incarico non è stato **conferito ma solo confermato**.

Si tratta di un argomento che contrasta con il tenore letterale dell'art. 5 del CCNL il quale prevede che *"L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue lorde... Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni L. 17.610.000 Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni L. 4.363.000..."* subordinando espressamente e chiaramente il riconoscimento della fascia superiore dell'indennità di esclusività al conferimento di un incarico tra quelli di cui alla lettera b o c dell'art. 27 del CCNL (incarichi, questi, che non possono essere conferiti a dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio).

D'altronde, va osservato che, nel caso di specie, la conferma dell'incarico nei confronti del ricorrente si è affiancata ad una riqualificazione dello stesso che è stato espressamente ricondotto nell'ambito **della lettera c dell'art. 27 del CCNL** a decorrere dalla maturazione dell'anzianità di servizio quinquennale **anziché nella lettera d.**

L'incarico di cui è attualmente titolare il ricorrente è **effettivamente** da ricondurre tra quelli *"di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo"* di cui alla lettera c dell'art. 27 del CCNL.

D'altronde, il già richiamato art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 502/1992 è chiaro nel **distinguere oggettivamente** gli incarichi conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio ed ai dirigenti con più di cinque anni di servizio che abbiano conseguito una valutazione positiva prevedendo che *"All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e*



*alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici “*

Altrettanto chiaro è l'art. 27 del CCNL, peraltro evidentemente attuativo del richiamato disposto di legge, che individua, in **due lettere distinte**, gli incarichi professionali conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio (**lett. d**) e gli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo conferibili ai dirigenti con più di cinque anni di anzianità di servizio che abbiano conseguito la valutazione positiva al termine del quinquennio (**lettera c**).

La formulazione della norma di fonte collettiva non sarebbe francamente comprensibile se si giungesse a ritenere che gli incarichi di cui alla lettera d e gli incarichi di cui alla lettera c fossero oggettivamente gli stessi e si distinguessero solo per l'anzianità di servizio del dirigente che ne risultasse affidatario.

Ritenuta, dunque, la diversità, **sotto il profilo oggettivo**, delle due tipologie di incarico, la circostanza di fatto per cui l'azienda resistente (in verità con sorprendente leggerezza) ha confermato l'incarico precedentemente affidato al ricorrente ed inizialmente qualificato come rientrante tra quelli di cui lettera d dell'art. 27 del CCNL, riqualificandolo come rientrante nell'ambito di quelli di cui alla lettera c, non può che essere interpretato, ai fini di cui al presente giudizio, come un riconoscimento, di natura confessoria, del fatto che, almeno a decorrere dal compimento del quinto anno di servizio, l'incarico in questione deve essere considerato come rientrante tra quelli di cui all'art. 27 lett. c. del CCNL e non come rientrante tra quelli di cui alla lettera d (esulando dal merito del presente giudizio ogni valutazione in merito alla legittimità del precedente atto di conferimento di un incarico rientrante tra quelli di cui alla lettera c dell'art. 27 del CCNL a un dirigente con meno di 5 anni di servizio).

In definitiva, eventuali discutibili prassi dell'azienda resistente che avessero, di fatto, **reso automatico** il passaggio dalla prima alla seconda fascia dell'indennità di esclusività, riducendo la verifica quinquennale ad una mera formalità e slegando l'attribuzione della fascia superiore da ogni riferimento al tipo di incarico conferito al dirigente, non sarebbero idonee a mutare quanto, ad avviso di questo giudicante, emerge chiaramente dalle norme di legge e fonte collettiva sopra richiamate e, cioè:



**che** il passaggio dalla prima alla seconda fascia dell'indennità di esclusività non è automatico;

**che** esso è **condizionato** al conferimento di un incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo che, almeno sotto il profilo dei margini di autonomia, non potrebbe essere assegnato a dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio;

**che** tale incarico può essere affidato solo a seguito di una verifica positiva effettuata al termine del primo quinquennio dell'attività del dirigente che non dovrebbe essere una mera formalità.

Non appare poi rilevante stabilire la natura indennitaria o retributiva dell'indennità di esclusività in quanto l'elemento decisivo per stabilire se debba operare o meno il blocco stipendiale di cui all'art. 9 del d.l. n. 78/10, convertito in l. n. 122/2010 non risiede nella natura dell'emolumento ma nella valutazione se l'incremento retributivo sia o meno da considerare un evento straordinario *"della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno"* (e, per le ragioni esposte, la variazione della fascia dell'indennità di esclusività integra tale ipotesi in quanto espressamente subordinata ad una verifica positiva e all'affidamento di uno specifico incarico non conferibile a dirigenti con minore anzianità di servizio e in mancanza della verifica positiva).

4. Non avendo l'azienda resistente contestato gli importi quantificati nel ricorso, il ricorrente ha diritto di vedersi corrispondere l'indennità di esclusività, nella misura prevista per la seconda fascia e, quindi un'integrazione pari a €588,37 mensili per tredici mensilità a decorrere dalla maturazione dell'anzianità di servizio quinquennale sino al 27.11.2014 (data, a decorrere dalla quale, l'indennità in questione non è più dovuta avendo, la parte ricorrente, optato per il regime non esclusivo).

Le spese di lite seguono la soccombenza; non si ritiene di doverne disporre la compensazione tenuto conto, da un lato, che, dalla circolare della Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 16 – 18/11/2010, non emergeva espressamente (e neppure necessariamente in via induttiva) l'inclusione dell'incremento retributivo derivante dal passaggio alla fascia più alta dell'indennità di esclusività nell'ambito del blocco stipendiale e, dall'altro e soprattutto, che **proprio la Conferenza Stato Regioni**, in data 13.10.2011 (**quindi successivamente**) si è espressamente occupata della questione controversa evidenziando, in conformità a quanto sopra esposto, che l'attribuzione ai dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio di un incarico con funzioni superiori configura, per il dirigente con cinque anni di attività e valutazione positiva, un cambio della natura dell'incarico attribuito *"in quanto a tale dirigente sono conferibili tipologie di incarico di cui*



alle lett. c) e b) dell'art. 27 del [succitato] CCNL 8/6/2000 e non più la tipologia di cui alla lett. d) riservata ai dirigenti di prima assunzione.

Si precisa che le stesse sono determinate, tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia, con riferimento ai criteri e ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e precisamente avendo riguardo allo "scaglione di riferimento" (cause di valore compreso tra €26.001,00 ed €52.000,00) applicabile anche per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [redacted] dichiara il diritto di [redacted] all'indennità di esclusività di cui all'art. 15, *quater* del d.lgs. n. 502/1992, nella misura prevista per la seconda fascia dall'art. 5 del CCNL dell'8.6.2000, con decorrenza dall'1.5.2011 e, per l'effetto, condanna l'Azienda Ospedaliera di Perugia a corrispondere al ricorrente un'integrazione dell'indennità di esclusività pari a €588,37 mensili a decorrere dall'1.5.2011 e sino al 27.11.2014, per tredici mensilità, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo;

condanna l'Azienda Ospedaliera di Perugia al pagamento delle spese di lite in favore di [redacted] liquidandole nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CpA come per legge

Perugia, il 3.2.2016

IL GIUDICE

Giampaolo Cervelli

